

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 183 del 05/07/2012

Oggetto : COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI AGLI ARTT. 31 E 32 CCNL 22 GENNAIO 2004 PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno 05 del mese di Luglio, alle ore 17:15, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	assente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	assente
- IMOLA IRINA	Assessore	assente
- PULINI MASSIMO	Assessore	presente
- ROSSI NADIA	Assessore	presente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	presente
- VISINTIN SARA	Assessore	presente
-		
-		
-		
-		
-		

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE BELLINI ALESSANDRO.

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale dipendente di cui agli artt. 31 e 32 CCNL 22 gennaio 2004 per l'anno 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che nella perdurante vigenza delle disposizioni dei CCNL, il Legislatore, ha introdotto alcune norme specifiche in materia di costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa dirette a contenere la spesa di personale, in particolare:

- art. 9 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti dagli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni derivanti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando quanto previsto comma 21, 3° e 4° periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal co. 17, 2° periodo e dall'art.8, co.14”;
- art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”;
- art. 9 comma 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”;

VISTO l'art. 16, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente alle Amministrazioni pubbliche di adottare piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche, diretti a conseguire economie e risparmi aggiuntivi rispetto agli obiettivi già fissati dalla Legge e consente alle medesime Amministrazioni di destinare alla contrattazione integrativa una quota non superiore al 50% delle eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, da distribuire al personale secondo i criteri di cui all'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, il quale prevede che la differenziazione in

fasce prevista dagli art. 19, commi 2 e 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009;

Vista la circolare n.16 del 2 maggio 2012 del Ministero delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato portante ad oggetto: "Il Conto Annuale 2011-rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs. N. 165/2001" ed in particolare le istruzioni relative alla compilazione della Tabella 15- Monitoraggio della Contrattazione Integrativa;

RICHIAMATI:

- gli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 (CCNL per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) in materia di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente ed alla relativa integrazione in ragione degli incrementi stabili delle dotazioni organiche;
- l'art. 4, comma 1 del CCNL del 5 ottobre 2001 (CCNL relativo al biennio 2000-2001) avente ad oggetto l'integrazione del fondo di una quota pari all'1,1% del monte salari 1999 e comma 2, avente ad oggetto l'integrazione del fondo degli importi costituenti la retribuzione individuale di anzianità e costituenti assegno ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000;
- l'art. 4 del CCNL 9 maggio 2006 (CCNL relativo al biennio economico 2004-2005), avente ad oggetto gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004;
- gli artt. 6 e 8 del CCNL 11 aprile 2008 (CCNL relativo al biennio economico 2006-2007) avente ad oggetto gli incrementi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004;
- gli artt. 2 e 4 del CCNL 31 luglio 2009 (CCNL relativo biennio 2008-2009), avente ad oggetto gli incrementi di risorse destinate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 31, commi 2 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004;

DATO ATTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2012, n. 35 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

DATO ATTO che l'ammontare delle risorse stabili comprende le risorse per riduzione 3% lavoro straordinario di cui all' art.14 comma 4 e le risorse art.15 comma 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l) del CCNL 1/4/99 per un ammontare complessivo di €. 2.205.491,55;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 comma 1, lett. a) le risorse relative al lavoro straordinario già destinate al personale incaricato di A.P.O per l'anno 2012 (n. 25 unità x 25 ore pari a complessivi €. 11.300,00) devono essere inserite fra le risorse stabili del Fondo in oggetto (disponibili sul cap. 2750/1- appositamente impegnate);

DATO ATTO che sono confermate le risorse di €.295.967,84 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 5/10/2001;

DATO ATTO inoltre che il valore dell'anzianità e assegni ad personam del personale cessato di cui all'art.4, co.2 del CCNL 5 ottobre 2001, è stato quantificato in €.475.500,00 e calcolato in relazione alle cessazioni conosciute alla data odierna;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del CCNL 31/7/2009, dell'art.6 del CCNL 11/4/2008, dell'art.2 comma 2 del CCNL 9/5/2006, dell'art.29, comma 2 del CCNL 22/1/2004 e dell'art.1, comma 2 del CCNL 5/10/2001, si è provveduto ad integrare il fondo del differenziale di posizione economica per gli importi indicati in Tabella A;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 commi 1, 2 e 7 del CCNL 22 gennaio 2004 è stato effettuato l'incremento di risorse decentrate in relazione al monte salari anno 2001 e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3 dello stesso art. 32;

DATO ATTO che il calcolo dell'importo complessivo delle risorse Stabili ammonta ad Euro 4.302.315,80 che secondo le indicazioni della circolare 12 maggio 2012, n.16 deve essere ricondotto all'importo dell'anno 2010 cioè Euro 4.255.347,42 e poi abbattuto della percentuale quantificata nella misura del 4,35% in relazione alla media del personale in servizio nell'anno 2010 e nell'anno 2012 (art.9, comma 2bis DL. 78/20);

DATO ATTO che la riduzione del Fondo risorse Stabili per l'abbattimento del 4,35% sull'importo di Euro 4.255.347,42 risulta pari ad Euro 185.107,61 ed il Fondo Risorse Stabili viene conseguentemente ridotto e costituito per Euro 4.070.239,81;

DATO ATTO che confluiranno nel predetto fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2012, in aggiunta alle somme derivanti dal bilancio dell'Ente e di seguito individuate, anche le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'importo di Euro 8.537,17, in ragione dell'attività svolta dal personale assegnato alla U.O. Partecipazioni societarie e Sport in favore di Rimini Holding S.p.a. (DD.941-21/6/2010) e dell'importo di Euro 3.792,51 in ragione dell'attività svolta dal personale dell'Ufficio concorsi -U.O. Organizzazione e gestione del personale (DD.161-10/02/2012), inerenti a contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici e privati e secondo i criteri per l'applicazione di cui alla delibera di Giunta in data 18 marzo 2003, n. 136

RILEVATO che l'articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti locali possano destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

CONSIDERATO che l'Ente Comune di Rimini risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO, infatti, che:

- a) il Responsabile del Servizio Finanziario, con la nota in data 9 marzo 2012, prot. n. 32547, ha attestato il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011;
- b) nel corso dell'anno 2011 l'Ente ha rispettato l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale sancito dall'art. 1, commi 557 e segg. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale, come risultante dal conto consuntivo 2011, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, è risultata pari a Euro. 35.255.179,47 ed è stata anche per l'anno 2011, inferiore sia a quella corrispondente dell'anno 2004 diminuita dell'1% (pari a Euro. 44.351.654,00) che a quella dell'anno 2010 a preventivo (pari a Euro 38.381.422,50) ed a consuntivo (pari a Euro 38.080.868,50);

- c) l'Ente rispetterà l'obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale sancito dall'art. 1, commi 557 e segg. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche nell'anno 2012, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione 2012 approvato mediante la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2012, n. 35 (pari a Euro. 34.379.198,00) calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006 continua a risultare, anche per il corrente anno, inferiore sia a quella corrispondente dell'anno 2004 diminuita dell'1% (pari a Euro. 44.351.654,00) che a quella dell'anno 2011 (pari a Euro 35.255.179,47);
- d) per l'anno 2011 il rapporto fra la spesa sostenuta dal Comune per il proprio personale, consolidata con la spesa di personale sostenuta dalle società a partecipazione pubblica locale di cui all'art. 20, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e l'intero complesso delle spese correnti del Comune, è attestato al 43,94% e risulta, pertanto, rispettoso del parametro fissato dall'art. 76, comma 7 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 luglio 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 11 quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (limite del 50%);
- e) per l'anno 2012 il rapporto fra la spesa che il Comune dovrà sostenere per il proprio personale (come risultante dal progetto di bilancio di previsione 2012 approvato dalla Giunta mediante la deliberazione 10 maggio 2012, n. 103), consolidata con la spesa di personale sostenuta dalle società a partecipazione pubblica locale di cui all'art. 20, comma 9 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (dati rilevati attraverso i conti consuntivi 2011), e l'intero complesso delle spese correnti del Comune, si attesterà al 42,80% e risulterà, pertanto, rispettoso del parametro fissato dall'art. 76, comma 7 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 luglio 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 11 quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (limite del 50%);
- f) il costo delle assunzioni previste nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014 approvati mediante deliberazione della Giunta comunale in data 29 maggio 2012, n. 120, è rispettoso del parametro indicato dall'art. 76, comma 7, primo periodo, come modificato, da ultimo dall'art. 4 ter, comma 10, introdotto dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, in quanto risulta contenuto nel limite del 40% del costo delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011;

RICHIAMATI gli articoli 15 commi 2, 4 e 5 del CCNL 1° aprile 1999 del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, l'Ente può stanziare sul fondo per la contrattazione integrativa una somma aggiuntiva, pari al 1,2% del monte salari anno 1997 esclusa la dirigenza;
- che la predetta somma è destinata all'incentivo al merito e all'incremento di produttività di tutto il personale dipendente dell'ente (escluso quindi il personale di qualifica dirigenziale e quello incaricato di posizione organizzativa e di alta professionalità);
- che, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del medesimo CCNL, tali risorse possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento, da parte del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le predette somme aggiuntive ammontano ad Euro 294.774,00;

CONSIDERATO che a sèguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 avvenuta solo in data 21 giugno 2012, il PEG ed il PDO per l'anno 2012 non sono ancora stati approvati, sicchè al momento non sono ancora stati individuati gli obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, cui collegare lo stanziamento delle risorse aggiuntive previste dall'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 citato;

DATO ATTO che il percorso di formazione del PEG e del PDO per l'anno 2012, è stato avviato secondo quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, nelle more della approvazione dei predetti strumenti della programmazione operativa, di demandare al Nucleo di Valutazione l'individuazione degli obiettivi del PEG e del PDO per l'anno 2012 che presentano le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 4 CCNL 1° aprile 1999 citato, siccome finalizzati al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, anche in un'ottica di riorganizzazione delle attività e di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili;

RITENUTO altresì che, come per l'anno passato, debba essere confermato:

- a) che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 sono finalizzate a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concretamente idonee a migliorare l'organizzazione nel suo complesso;
- b) che le predette somme siano rese disponibili a consuntivo dell'anno 2012, siccome connesse ai risultati ottenuti negli obiettivi di PEG e PDO assegnati alle diverse direzioni dell'Ente;

DATO ATTO che:

- l'ente è dotato, dalla metà degli anni '90, di un sistema di misurazione analitico della produttività del lavoro, la cui metodologia è stata approvata mediante deliberazione della Giunta comunale 19 aprile 1994, n. 711, che consente di pervenire ad un indicatore complessivo di produttività a) dei singoli uffici e, per aggregazioni successive, b) delle unità operative, c) delle strutture dirigenziali e d) dell'ente nel suo complesso;
- la produttività del lavoro, intesa come la somma dell'attività progettuale e dell'attività routinaria profusa dal personale dipendente, viene rilevata mettendo in rapporto i risultati della produzione con le risorse impiegate per raggiungerli (ore effettivamente lavorate);
- il predetto rapporto viene valorizzato attraverso un indice denominato Ipe (Indice di produzione effettiva);
- per effettuare un rapporto tra quantità omogenee, i risultati di produzione sono "omogeneizzati" attraverso l'individuazione di un tempo standard di produzione;
- in concreto le diverse quantità di risultato ottenute (output) sono moltiplicate per il tempo standard occorrente per "produrre" una unità di output, in modo da determinare un carico di lavoro standard;
- conseguentemente il carico di lavoro standard rappresenta l'output del processo produttivo espresso attraverso la quantità delle ore lavorate;
- un Ipe maggiore di 1 indica un risultato di produttività buono (migliore dello standard), mentre un Ipe minore di 1 indica invece un risultato di produttività da migliorare (peggiore dello standard);
- l'ente è altresì dotato di un sistema di controllo della gestione per rilevare a consuntivo l'output realizzato e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

- a conclusione di ciascun anno solare tutti i responsabili delle diverse strutture rendicontano tutte le attività routinarie e progettuali realizzate;
- l'elaborazione mette in rapporto il carico di lavoro dell'anno e le ore effettive di lavoro impiegate nella produzione;
- da tale elaborazione deriva l'indicatore Ipe (come dettagliatamente illustrato nel vigente CCDI normativo sottoscritto il 26/10/2006 e dalla vigente metodologia di valutazione delle prestazioni del personale dipendente modificata in ultimo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 446/2010);
- il confronto dell'indicatore Ipe dell'anno 2012 rispetto a quello dell'anno di riferimento consente di rilevare il decremento o l'aumento della produttività del lavoro rispetto all'anno base;
- il valore dell'IPE ingloba anche tutte le attività strategiche individuate per l'aumento del fondo ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999;

RITENUTO, inoltre, che sussistano le condizioni previste dall'art. 15 comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 per l'integrazione delle risorse variabili;

DATO ATTO che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate a fronte di risultati di miglioramento e di potenziamento dei servizi e che l'impiego delle predette risorse sia subordinato all'esito della verifica, a conclusione dell'anno 2012, dei risultati effettivamente conseguiti e quindi dell'aumento di produttività misurato attraverso l'Ipe dell'anno 2012 rispetto l'anno di riferimento;

GIUDICATO congruo un incremento del fondo per la contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 15, comma 5 citato per un importo pari a Euro 639.191,74;

PRECISATO, inoltre, che le risorse di cui all'art.15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 pari ad Euro 639.191,74 sono da ridurre di Euro 42.966,23 in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in conseguenza della riduzione del personale in servizio a seguito delle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2012;

PRECISATO altresì che la sopra indicata riduzione della parte stabile e variabile del fondo per la contrattazione integrativa viene effettuata in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante la circolare in data 15 aprile 2011, n. 12 e circolare in data 2 maggio 2012, n.16;

DATO ATTO che la riduzione percentuale del fondo per la contrattazione integrativa si attesta al 4,35% e viene determinata come segue:

n. 1204	Dipendenti in servizio all'1/1/2010 al 1/1/2012	Dipendenti in servizio	n. 1151
n.1163	Dipendenti in servizio al 31/12/2010	Dipendenti in servizio prev. al	n. 1124
Media	31/12/2012		media= 1132
1183,50			
	% Riduzione =1183,50-1132=51,50 e pertanto 1183,5:100=51,50:x dalla proporzione effettuata risulta quindi una riduzione del 4,35%		

CONSIDERATO che le predette risorse sono destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di tutto il personale dipendente dell'Ente;

RITENUTO di dover stabilire:

- a) che l'effettiva distribuzione delle somme di cui all'articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 potrà avvenire solo al completo raggiungimento nell'anno 2012 degli obiettivi specificamente individuati dal Nucleo di valutazione successivamente all'approvazione del PEG e del PDO;
- b) che le risorse di cui all'articolo 15, comma 5 del medesimo CCNL saranno vincolate all'aumento della produttività complessiva del personale, misurata attraverso lo scostamento dell'Ipe 2012 rispetto all'Ipe dell'anno di riferimento, in quanto lo stesso permette di individuare il monte ore di lavoro "risparmiato" complessivamente nell'ente, sicchè il monte ore così ottenuto, moltiplicato per il costo medio orario delle diverse categorie contrattuali, permette di rilevare il "risparmio" del costo di personale e di quantificare conseguentemente il recupero di efficienza e produttività;

DATO ATTO che l'incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 è rispettoso dei principi stabiliti nel parere ARAN 499-15L, in quanto:

- 1) le risorse sono previste nel bilancio di previsione;
- 2) le risorse sono previste nel fondo e verranno distribuite al personale solo in cambio di maggiori servizi (nuovi servizi o incremento volumi);
- 3) i risultati sono effettivamente accertabili attraverso l'indicatore di produzione denominato Ipe;
- 4) i risultati appaiono importanti e ad alta intensità di lavoro, in quanto sono correlati alla disponibilità del personale a sostenere un maggior carico di lavoro;
- 5) la quantificazione delle risorse da stanziare viene fatta in base a criteri trasparenti e ragionevoli, quali l'importanza dei risultati attesi, l'impegno aggiuntivo richiesto alle persone, nonché attraverso la valorizzazione di tali prestazioni aggiuntive dovute all'incremento dei volumi e all'attivazione di nuovi servizi (nel caso presente viene effettuato il confronto della produttività dell'anno 2012 rispetto alla produttività dell'anno di riferimento);
- 6) le risorse sono disponibili solo a consuntivo e dopo aver accertato i risultati;

RILEVATO che l'ammontare delle risorse stabili e variabili da stanziare nel Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2012, ammonta ad Euro 5.155.003,00;

VISTO lo schema di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2012, predisposto ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 dal dirigente U.O. Gestione Economica Risorse Umane dal quale risultano le seguenti voci:

Risorse Stabili Euro **4.070.239,81** (già decurtato ex art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010);

Risorse Variabili Euro **1.084.763,19** (già decurtato ex art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010) e comprensivo di €. 41.434,00 (Recupero evasione tributi) per specifiche disposizioni di legge lett.k)-art.15 CCNL 1/4/99) e di E. 12.329,68 risorse art 43 Legge 449/97 come specificato nella Circolare 16/2012 RGS;

Totale Fondo (stabili + variabili) Euro **5.155.003,00**

DATO ATTO che nel prospetto sopraccitato le risorse da non assoggettare ad abbattimento ai sensi dell'art.9, comma 2bis del DL.78/2012 sono riportate su base previsionale;

DATO ATTO altresì, che le predette risorse da non assoggettare ad abbattimento sono quelle che specifiche disposizioni di legge e di contratto collettivo destinano all'incentivazione di specifiche categorie di lavoratori e segnatamente:

-incentivi progettazione e pianificazione art.92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

-competenze avvocatura art. 27 CCNL 14 settembre 2000;

-incentivi ISTAT e compensi per il censimento della popolazione;

come risultano dall'applicazione degli accordi recepiti dall'amministrazione con delibera Giunta Comunale n.347/2001 per la Legge 109/94, dal regolamento approvato con CCDI del 12/10/2005 in materia di incentivi economici per i dipendenti-avvocati assegnati alla civica avvocatura ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000 per il personale dipendente e specifiche normative relative ai compensi ISTAT/Censimenti;

PRECISATO che le risorse che specifiche disposizioni di legge e contratto destinano al fondo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) ammontano a complessivi Euro 357.901,00 e risultano quantificate in via previsionale come segue:

a) Euro 2.423,00 per incentivi ISTAT disponibili sul cap. 9020 correlato al cap. 10660/E;

b) Euro 15.000,00 per Censimento popolazione ISTAT disponibili sul cap.9090/1 (correlato al cap.11040/E);

c) Euro 290.000,00 per compensi incentivazione D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, disponibili sui capitoli 24380-24370-24330;

d) Euro 50.478,00 per competenze così specificate: avvocatura (Euro 23.480- cap. 3040/1), soccombenza legali (Euro 22.487- cap.10660 correlato all'entrata) e soccombenza tributi (Euro 4.611 cap.4430);

DATO ATTO che alle risorse stabili e variabili sopraindicate, si aggiungono Euro 357.901 per somme previste da specifiche disposizioni di Legge, per un ammontare complessivo di risorse destinate alla contrattazione integrativa dell'anno 2012, pari ad Euro **5.512.904,00** al quale vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico Ente per Euro **1.500.734,00**;

DATO ATTO che l'importo complessivo destinabile alla contrattazione decentrata integrativa risulta finanziato come segue:

CAP. 3050/1	STANZIAMENTO 2012	Euro 4.962.269,00
CAP. 3050/1	STANZIAMENTO RES.	Euro 140.000,00
CAP. 2750/1	STANZIAMENTO 2012	Euro 11.300,00
CAP.9020	STANZIAMENTO 2012	Euro 2.423,00
CAP.9090/1	STANZIAMENTO 2012	Euro 15.000,00
CAP.4700/1	STANZIAMENTO 2012	Euro 41.434,00
CAP.4430	STANZIAMENTO 2012	Euro 4.511,00
CAP.3040/1	STANZIAMENTO 2012	Euro 23.480,00
CAP. 10660	STANZIAMENTO 2012	Euro 22.487,00
CAP. 24380-24370-24330	STANZIAMENTO 2012	<u>Euro 290.000,00</u>
	Totale competenze	Euro 5.512.904,00

CAP. 3050/4	STANZIAMENTO 2012	Euro 1.300.061,00
CAP. 3050/4	STANZIAMENTO RES.	Euro 97.134,10
CAP. 2750/4	STANZIAMENTO 2012	Euro 3.009,00
CAP.9020	STANZIAMENTO 2012	Euro 577,00
CAP. 9090/4	STANZIAMENTO 2012	Euro 5.000,00
CAP.4700/4	STANZIAMENTO 2012	Euro 10.154,00
CAP.4430	STANZIAMENTO 2012	Euro 1.106,00
CAP.3040/4	STANZIAMENTO 2012	Euro 5.849,00
CAP. 10660	STANZIAMENTO 2012	Euro 5.602,00
CAP. 24380-24370-24330	STANZIAMENTO 2012	<u>Euro 72.241,90</u>
	Totale competenze	Euro 1.500.734,00

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente dell'U.O. Gestione economica delle risorse umane in data 3 luglio 2012, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.L.gs.267/2000 espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in data 05.07.2012;

SENTITO il Vice Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI COSTITUIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122 e delle disposizioni contrattuali citate in premessa, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente, il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2012;

2) DI ASSEGNARE al Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente le seguenti

risorse stabili e variabili:

Risorse Stabili Euro **4.070.239,81** (già decurtato ex art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010);

Risorse Variabili Euro **1.084.763,19** (già decurtato ex art. 9, comma 2 bis D.L. n. 78/2010) e comprensivo di €. 41.434,00 (Recupero evasione tributi) per specifiche disposizioni di legge lett.k)-art.15 CCNL 1/4/99) e di E. 12.329,68 risorse art 43 Legge 449/97 come specificato nella Circolare 16/2012 RGS;

Totale Fondo (stabili + variabili) Euro 5.155.003,00

- 3) DI ASSEGNARE inoltre per l'anno 2012 la somma complessiva di Euro **357.901,00** per risorse previste da specifiche disposizioni di Legge e di contratto collettivo, non soggette all'abbattimento previsto dall'art.9, comma 2 bis D.L.78/2010 e secondo quanto previsto dalla circolare RGS n.16/2012, come di seguito riportato:
- quanto ad Euro 2.423,00 per incentivi ISTAT (correlato al cap.10660/E);
 - quanto ad Euro 15.000,00 per 15' Censimento della popolazione (correlato al cap.11040/E);
 - quanto ad Euro 290.000,00 per competenze incentivo progettazione e pianificazione art. 92 D.lgs. 163/2006;
 - quanto ad Euro 50.478,00 per competenze avvocatura e soccombenza ufficio legale e ufficio Tributi;
- 4) DI APPROVARE il prospetto tecnico finanziario del fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2012, allegato alla presente, come predisposto dal dirigente U.O. Gestione Economica Risorse Umane;
- 5) DI DARE ATTO che il fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2012, come risultante dalla somma dei precedenti punti 2) e 3), ammonta a **complessivi Euro 5.512.904,00;**
- 6) DI DARE ATTO che l'ammontare dei contributi a carico Ente ammonta a **complessivi Euro 1.500.734,00;**
- 7) DI DARE ATTO che per Euro 2.143.254,36 (competenze) ed Euro 576.567,68 (contributi) si è già proceduto all'impegno e al parziale pagamento;
- 8) DI PRENOTARE pertanto la somma residua di Euro 3.369.649,64 per competenze sui singoli capitoli e negli importi sotto indicati:

	<u>RISORSE FINANZIAM.FONDO</u>	<u>IMPEGNATI</u>	<u>da PRENOTARE</u>
CAP. 3050/1	Euro 4.962.269,00	2.107.765,36	2.854.503,64 Imp. 12/1747
CAP. 3050/1 (Imp.10/3747)	Euro 140.000,00	//	140.000,00 Imp. 10/3747/10
CAP. 2750/1	Euro 11.300,00	5.650,00	5.650,00 Imp. 12/1748
CAP.9020	Euro 2.423,00	//	2.423,00 Imp. 12/1749

CAP.9090/1	Euro	15.000,00	7.352,00	7.648,00 Imp. 12/1750
CAP.4700/1	Euro	41.434,00	//	41.434,00 Imp. 12/1751
CAP.4430	Euro	4.511,00	//	4.511,00 Imp. 12/1752
CAP.3040/1	Euro	23.480,00	//	23.480,00 Imp. 12/1753
CAP. 10660	Euro	22.487,00	22.487,00	//
CAP. 24380	Euro	98.863,00	//	98.863,00 Imp. 12/1754
CAP.24370	Euro	105.455,00	//	105.455,00 Imp. 12/1755
CAP. 24330	Euro	85.682,00	//	85.682,00 Imp. 12/1756

Totale competenze **Euro 5.512.904,00** **2.143.254,36** **3.369.649,64**
e la somma complessiva di Euro 924.166,32 per contributi sui singoli capitoli sotto indicati:

	<u>RISORSE FINANZIAM.FONDO</u>	<u>IMPEGNATI</u>	<u>da PRENOTARE</u>
CAP. 3050/4	Euro 1.300.061,00	566.464,18	733.596,82 Imp. 12/1757
CAP. 3050/4(Imp.10/3748)	Euro 97.134,10	//	97.134,10 Imp. 10/3748/10
CAP. 2750/4	Euro 3.009,00	1.504,50	1.504,50 Imp. 12/1758
CAP.9020	Euro 577,00	//	577,00 Imp. 12/1759
CAP. 9090/4	Euro 5.000,00	1.850,00	3.150,00 Imp. 12/1760
CAP.4700/4	Euro 10.154,00	292,00	9.862,00 Imp. 12/1761
CAP.4430	Euro 1.106,00	//	1.106,00 Imp. 12/1762
CAP.3040/4	Euro 5.849,00	855,00	4.994,00 Imp. 12/1763
CAP. 10660	Euro 5.602,00	5.602,00	//
CAP. 24380	Euro 24.627,92	//	24.627,92 Imp. 12/1765
CAP.24370	Euro 26.269,78	//	26.269,78 Imp. 12/1767
CAP. 24330	Euro 21.344,20	//	21.344,20 Imp. 12/1768
Totale competenze	Euro 1.500.734,00	576.567,68	924.166,32

9) DI AFFIDARE al Nucleo di Valutazione, nelle more della approvazione del PEG e del PDO per l'anno 2012, l'individuazione degli obiettivi che presentano le caratteristiche previste dall'art. 15, comma 4 del CCNL 1° aprile 1999, siccome finalizzati al miglioramento della produttività e della

qualità dei servizi, anche in un'ottica di riorganizzazione delle attività e di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane disponibili;

10) DI STABILIRE:

- a) che l'effettiva distribuzione delle somme di cui all'articolo 15, commi 2 e 4 del CCNL 1° aprile 1999 potrà avvenire solo al completo raggiungimento nell'anno 2012 degli obiettivi specificamente individuati dal Nucleo di valutazione successivamente all'approvazione del PEG e del PDO;
- b) che le risorse di cui all'articolo 15, comma 5 del medesimo CCNL saranno vincolate all'aumento della produttività complessiva del personale, misurata attraverso lo scostamento dell'Ipe 2012 rispetto all'Ipe dell'anno di riferimento, in quanto lo stesso permette di individuare il monte ore di lavoro "risparmiato" complessivamente nell'ente, sicchè il monte ore così ottenuto, moltiplicato per il costo medio orario delle diverse categorie contrattuali, permette di rilevare il "risparmio" del costo di personale e di quantificare conseguentemente il recupero di efficienza e produttività;

11) DI STABILIRE, altresì, che l'effettiva liquidazione delle somme aggiuntive di cui all'art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1° aprile 1999 possa essere disposta solo previa verifica del rispetto da parte del Comune di Rimini dei parametri di virtuosità della spesa di personale fissati dalle previsioni di legge in materia, secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

12) DI DARE ATTO che tali risorse sono destinate all'incentivo di produttività di tutto il personale dipendente e potranno essere disponibili:

- a) previa certificazione del Nucleo di valutazione circa l'effettivo raggiungimento delle finalità sopra elencate, così come previsto dall'art. 15 comma 4 del CCNL 1° aprile 1999 per le risorse di cui all'articolo 15, comma 2;
- b) previa certificazione del Dirigente competente circa i risultati di tutte le attività dell'ente dell'anno 2012 per le risorse di cui all'articolo 15, comma 5;

13) DI DARE ATTO, inoltre, che relativamente alla retribuzione individuale di anzianità ed agli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 5 ottobre 2001 relativi ai dipendenti cessati dal servizio, alle risorse art. 43 Legge n. 449/97 ed al calcolo di riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L n. 78/2011, i dati sono aggiornati alle previsioni effettuate alla data del presente atto e dovranno essere conguagliati sulla base delle successive dinamiche del turn over del personale;

14) DI DARE ATTO, ancora, che la differenziazione retributiva in fasce si applicherà a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella 2006-2009, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141;

15) DI DARE ATTO, altresì, che con successivo atto si provvederà all'impegno definitivo di spesa, ad avvenuta stipula del Contratto decentrato, in base alla destinazione delle risorse;

16) DI DARE ATTO, infine, che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

RITENUTA l'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi peralzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di G.C. n. 183 del 05/07/2012

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to BELLINI ALESSANDRO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 10.07.2012.

Rimini li 10.07.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli